

# L'ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE ART. 162 *TER* C.P.

Artt. 1 e ss. Legge 23 Giugno 2017 n. 103 (c.d. “*riforma Orlando*”) in G.U. 4 luglio 2017, in vigore dal 3 agosto 2017

# ORIGINI E RATIO DELL'ISTITUTO

Precedenti:

- Commissione Fiorella (2012) – art. 162 *ter* c.p.

Finalità:

- **ragionevole durata** del processo;
- **deflazione** del contenzioso (cfr. relazione al DDL)
- composizione dei **conflitti aventi carattere prevalentemente privatistico**
- Incentivo alla **soddisfazione delle pretese risarcitorie** della vittima

# ORIGINI E RATIO DELL'ISTITUTO

## **Ispirazioni legislative:**

- art. 35, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Giudice di pace)
- messa alla prova per adulti (art. 168 bis e ss. c.p.)
- non procedibilità per tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)
- Cfr. circostanza attenuante comune ex art. 62, n. 6, c.p.

## ORIGINI E RATIO DELL'ISTITUTO

Il nuovo istituto viene spesso accostato a quello di cui all'**art. 35**, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che - come noto - consente nel campo di competenza del **Giudice di pace** di dichiarare l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie.

Così, il modello già sperimentato nel sotto-sistema penale del Giudice di pace è transitato al sistema penale *tout court*, mediante un intervento del Legislatore non dissimile da quello operato con l'introduzione dell'art. 131 bis c.p. (particolare tenuità del fatto), modellato sulla falsariga dell'art. 34, D.Lgs. n. 274 del 2000.

# ART. 35 D.LGS. 274/2000 E ART. 162 TER C.P. A CONFRONTO

## Art. 35 D.Lgs. 274/2000

- Natura soggettiva causa estintiva
- Reati procedibili a querela e d'ufficio
- Formula **valutativa**
- Ruolo della persona offesa: sentita ma non incidente
- La **valutazione di congruità** supera l'eventuale opposizione all'estinzione di offerta reale ex art.1208 c.c.
- Termine per adempiere in caso di impossibilità nel termine perentorio
- Prescrizioni (contenuto delle stesse ?)
- **La prescrizione non è sospesa** durante il tempo concesso per adempiere

## Art. 162 ter c.p.

- Natura soggettiva causa estintiva
- Reati procedibili a **querela rimettibile**
- Formula **dichiarativa**
- Ruolo della persona offesa: sentita ma non incidente
- Estinzione anche in caso di rifiuto dell'offerta reale ex art.1208 c.c.
- Termine per adempiere in caso di impossibilità nel termine perentorio
- Prescrizioni (contenuto delle stesse ?)
- **La prescrizione è sospesa** durante il tempo concesso per adempiere

# ORIGINI E RATIO DELL'ISTITUTO

## DISTINZIONE IMPORTANTE

Condotte illecite la cui **potenzialità lesiva** è **qualificabile come *nulla, minima o irrilevante***.



**NON SI APPLICA L'ART. 162 TER**

Si applicano, alternativamente:

- la declaratoria di insussistenza del fatto, per carenza di offensività (oppure reato impossibile, ex art. 49 c.p.);
- il recente istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 bis c.p.

Condotte illecite offensive del bene giuridico tutelato ma che si accompagnano ad una **integrale soddisfazione della pretesa risarcitoria avanzata dalla persona offesa**.



**SI APPLICA L'ART. 162 TER**

# ORIGINI E RATIO DELL'ISTITUTO

Natura dell'istituto:

- **sostanziale**, poiché è finalizzato ad *estinguere il reato* → coerentemente con la sua collocazione sistematica all'interno delle norme del codice penale;
- **processuale**, poiché implica, per giungere a tale risultato, l'instaurazione di un apposito *iter* “sub-procedimentale” specificamente delineato passo per passo dal Legislatore.

## AMBITO APPLICATIVO

L'istituto è riservato ai soli “*casi*” (vale a dire a quelle fattispecie penali) in relazione ai quali risultino soddisfatte, cumulativamente, due condizioni:

- **che il reato dia procedibile a querela della persona offesa** (dunque a prescindere dalla relativa cornice edittale);
- **che l'eventuale querela sia suscettibile di remissione** ai sensi degli artt. 152 ss. c.p.



## AMBITO APPLICATIVO

Dall'estinzione per condotte riparatorie sono, pertanto, esclusi:

- i reati procedibili d'ufficio;
- i reati procedibili a querela in relazione ai quali, per ragioni politico-criminali, il Legislatore abbia ritenuto di sottrarre alla p.o. la possibilità di remissione della querela stessa. Vi rientrano, in base all'art. 609 septies, comma 3, c.p., i delitti di:
  - ✓ Violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), semplice e aggravata ex art. 609 ter c.p.;
  - ✓ Atti sessuali con minorenni (art. 609 quater c.p.);
  - ✓ Atti persecutori “commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma” (art. 612 bis, comma 4, c.p.).

## AMBITO APPLICATIVO

Il campo di applicazione dell'art. 162 ter c.p. si presta a ricomprendere reati lesivi di **beni non solo patrimoniali**.

Di conseguenza – come la dottrina ha già avuto occasione di evidenziare in relazione all'analogo istituto di cui all'art. 35, D.Lgs. n. 274 del 2000 - **va scongiurato l'abuso di tale potere di estinzione** contro la volontà della vittima quando l'offesa non riguarda beni patrimoniali, bensì **beni personali**.

## PROCEDIBILITÀ A QUERELA

Il nuovo istituto insiste - per definizione - sulla medesima fascia di reati per la quale opera, quale causa di estinzione, la **remissione della querela**.

Il DDL *Orlando* prevedeva in origine anche un nuovo art. 649-bis c.p. - eliminato nel testo finale -, rubricato “Estinzione del reato per condotte riparatorie” ed applicabile ad una serie di reati contro il patrimonio procedibili d'ufficio, fra cui in particolare, talune ipotesi di furto aggravato.

La previsione ricalcava quella contenuta nella versione della norma già proposta dalla Commissione Fiorella nel 2012.

## LE CONDOTTE RIPARATORIE DI CUI ALL'ART. 162 TER C.P.

L'art. 162 ter c.p. disciplina una “fattispecie riparatoria” che può perfezionarsi, alternativamente:

- con l'**accettazione, da parte della p.o.**, della condotta riparatoria posta in essere dall'imputato;
- **a prescindere dall'accettazione della p.o.**; in tal caso l'effetto estintivo si perfeziona *nonostante* il rifiuto della p.o., purché l'offerta sia giudicata idonea dal Tribunale.

## LE CONDOTTE RIPARATORIE DI CUI ALL'ART. 162 TER C.P.

Dal punto di vista processuale, l'istituto opera, in concreto, secondo diverse varianti:

- I. La prima variante prevede che l'imputato - *entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado* – abbia provveduto, congiuntamente, a:
  - **riparare interamente il danno** cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento;
  - **eliminare, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.**
- La **persona offesa** viene solo “*sentita*”, senza che le esigenze da questa espresse risultino vincolanti.

## LE CONDOTTE RIPARATORIE DI CUI ALL'ART. 162 TER C.P.

In tale ipotesi, peraltro, il Giudice non dispone di alcun criterio espresso cui parametrare la propria discrezionalità nel valutare la condotta riparatoria e disporre l'effetto estintivo.

- Da un lato, infatti, l'art. 35, D.Lgs. n. 274 del 2000, che subordina l'estinzione del reato alla circostanza che le attività risarcitorie e riparatorie siano ritenute *idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione* (comma 2);
- Dall'altro, invece, il nuovo istituto codicistico **non vincola la valenza estintiva delle condotte riparatorie a parametri esterni.**

## LE CONDOTTE RIPARATORIE DI CUI ALL'ART. 162 TER C.P.

2. La seconda variante prevede che il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche laddove **l'offerta riparatoria non sia accettata dalla persona offesa**, purché:
  - l'imputato formuli una **offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e ss. cod. civ.**;
  - e il Giudice riconosca la **congruità della somma offerta**.
- **Forte marginalizzazione del ruolo della persona offesa:** l'estinzione del reato si perfeziona *nonostante* il suo rifiuto, sulla base di una mera valutazione di congruità fatta dal Giudice che – in tal modo – implica una sorta di giudizio di irragionevolezza della posizione assunta dalla vittima.

# LE CONDOTTE RIPARATORIE DI CUI ALL'ART. 162 TER C.P.

## L'OFFERTA REALE

- rinvio agli artt. 1208 e ss. del codice civile;
  - qualora la p.o. non intenda accettare l'offerta risarcitoria dell'imputato, questi può procedere tramite **offerta reale**;
  - in tal caso l'effetto estintivo del reato si produce laddove il Giudice ritenga la **congruità della somma offerta** (valutazione discrezionale).
- L'interpretazione giurisprudenziale si era già espressa nel medesimo senso con riguardo sia all'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p., sia all'istituto di cui all'art. 35, D.Lgs. n. 274 del 2000.



## LE CONDOTTE RIPARATORIE DI CUI ALL'ART. 162 TER C.P.

3. Vi è poi una terza variante dell'istituto in esame (comma 2), che può individuarsi in quella particolare ipotesi di temporanea **sospensione del processo**;

Detta ipotesi è basata sul presupposto - oggetto di apposita disamina giudiziale - che **l'imputato non abbia potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile**, entro il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ad alcune delle condotte riparatorie.

- Analoga possibilità è contemplata dall'art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 274 del 2000 per i reati di competenza del Giudice di pace.

## LE CONDOTTE RIPARATORIE DI CUI ALL'ART. 162 TER C.P.

- In tale ultima variante - disponendo la sospensione onde consentire all'imputato di adempiere alle condotte riparatorie - il Giudice ha il potere di imporre al medesimo **“specifiche prescrizioni”**.
- Analoga previsione – ma in questo caso sotto forma di *obbligo* per il Giudice – si rinviene nell'istituto di cui all'art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 274 del 2000.

***E in caso di inosservanza delle prescrizioni...?***

## IN SINTESI

**PRESUPPOSTI** per l'applicabilità dell'istituto dell'estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162 *ter* c.p.):

- Antigiuridicità del fatto e sua rilevanza penale
- Potenzialità offensiva delle condotte esaminate
- Integrale riparazione del danno cagionato dal reato, mediante restituzioni e/o risarcimento
- Eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

È SEMPRE SALVA L'APPLICABILITÀ DELLA **CONFISCA OBBLIGATORIA** (art. 240 cpo 2 c.p.) → *presuppone il reato*

## IN SINTESI

**PROFILI PROCESSUALI:** *Norme procedurali quasi assenti.*

- Il **termine finale** per l'accesso al beneficio è la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado;
- è tuttavia previsto un meccanismo di **recupero del termine** per accedere al beneficio (art. 162 ter co. 2): *nel caso in cui l'imputato dimostri di non aver potuto riparare integralmente il danno [entro il termine di cui al primo comma] per fatto a lui non imputabile, il Giudice può, su richiesta, fissare un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, perché l'interessato vi provveda.*

## IN SINTESI

### PROFILI PROCESSUALI:

- Non è previsto alcun **termine iniziale** per la richiesta di accesso al beneficio.

La dottrina maggioritaria ritiene, tuttavia - coerentemente con le sue finalità deflattive - che l'accesso al beneficio dovrebbe essere possibile **a partire dall'esercizio dell'azione penale**; solo da tale momento, infatti, la definizione del fatto-reato può dirsi cristallizzata e l'imputato può averne certamente contezza mediante lettura del capo di imputazione.

# PROCESSI IN CORSO

## **DISCIPLINA TRANSITORIA** (art. 1, commi 2-4, L. 103/2017)

- l'art. 162 *ter* c.p. è **norma penale di favore** → incide sul trattamento sanzionatorio;



principio di **retroattività favorevole**, salvo il limite del giudicato (art. 2 co. 4 c.p.). → si applica a tutti i processi in corso purché pendenti in grado di merito.

*«Il Giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado». (art. 1 co. 2 L. 103/2017)»*

## PROCESSI IN CORSO

### **Retroattività favorevole anche nel giudizio di legittimità**

*La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. deve ritenersi applicabile anche ai processi pendenti in sede di legittimità al momento di entrata in vigore della relativa disciplina, quando le condotte riparatorie siano state già eseguite nel corso del giudizio di merito. (...)*

*L'ipotesi descritta rientra nella sfera di operatività del principio di cui all'art. 2, quarto comma, cod. pen., di generale applicazione almeno in assenza di esplicite disposizioni di deroga, secondo il quale: «Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile». (Cass. Pen., VI, 26285/2018)*

## PROCESSI IN CORSO

**Inoltre** (art. 1 co. 3 e 4 L. 103/2017):

- L'imputato, **nella prima udienza successiva** alla data di entrata in vigore del nuovo istituto (3 agosto 2017), può chiedere la fissazione di un **termine, non superiore a sessanta giorni** (prorogabile fino a 6 mesi, ove dimostri l'impossibilità incolpevole di adempiere al risarcimento) per provvedere alle condotte riparatorie di cui all'art. 162 *ter* co. 1.
- **Il Legislatore esclude espressamente tale meccanismo per i processi pendenti avanti alla Corte di Cassazione** (art. 1 co. 3 L. 103/2017).



# PROCESSI IN CORSO

## Rispetto al giudizio di legittimità

- La lettera dell'art. 1 co. 2 L. 103/2017 non sembra escludere che anche la Corte di Cassazione possa valorizzare le condotte riparatorie *già compiute* – benché esse siano state successive all'apertura del dibattimento di primo grado –;
- Critiche della dottrina:
  - osta la natura del giudizio di legittimità: la Corte non dispone di “poteri e cognizioni di merito per valutare l'adeguatezza delle condotte riparatorie”;
  - Non è possibile costringere le parti, in tale sede, ad intervenire personalmente al fine di essere sentite.

# PROFILI DI CRITICITÀ

**Critica** della dottrina:

Il reato – **procedibile a querela** – in relazione al quale l’istituto opera, si trasforma *di fatto* in un reato “officioso”: una volta presentata la querela da parte della persona offesa, infatti, **la decisione circa la continuazione o meno del processo è rimessa interamente al giudice.**

In questo modo, la querela è stravolta nella funzione (sottesa da ragioni vittimologiche) di governo dell’azione penale e rileva solo come filtro processuale.

(così C. Perini, *Dir. Pen. Proc.*, 10 / 2017, p. 1274)

# PROFILI DI CRITICITÀ

## ***L'art. 162 ter c.p. come chance ripetibile?***

- Il legislatore non ha chiarito - come invece ha fatto in altri casi analoghi di istituti premiali - se si tratti di un istituto utilizzabile dallo stesso imputato **una sola oppure più volte**.
  - Nel caso della messa alla prova si è ritenuto di consentire l'accesso all'istituto *“una sola volta”*.
  - Nel caso della non punibilità per particolare tenuità del fatto si è limitata l'applicazione ai casi di *“comportamento occasionale”*.

# PROFILI DI CRITICITÀ

## DISCREZIONALITA' ECCESSIVA?

- L'art. 35 D.Lgs. 274/2000 correla la condotta al soddisfacimento delle “**esigenze di prevenzione e riprovazione del reato**”.
- L'art. 162 *ter* c.p. non disciplina espressamente i criteri valutativi di verifica della condotta riparatoria dell'imputato; ma conferisce al Giudice il compito di verificare, in ogni caso, la **riparazione integrale** del *danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento*, oltre alla eliminazione, ove possibile, delle *conseguenze dannose o pericolose* del reato stesso  
→ **non viene meno la necessità di una verifica.**

# PROFILI DI CRITICITÀ

## DISCREZIONALITA' ECCESSIVA?

- Il Giudice non può prendere visione degli atti contenuti nel **fascicolo del Pubblico Ministero** → la sua valutazione sulla positività della condotta riparatoria e sulla integralità del risarcimento si basa solo sui (pochissimi) atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.
- Assenza di parametri per valutare la **proporzionalità** della riparazione rispetto al fatto concreto ed al grado di colpa o all'intensità del dolo, nonché alle esigenze rieducative del reo.

*Si rischia una discrezionalità valutativa disancorata da parametri normativi?*

# PROFILI DI CRITICITÀ

## PROVVEDIMENTO DI DINIEGO

- Nulla è stabilito quanto alla **forma del provvedimento** con cui il Giudice respinge la richiesta di accesso al beneficio, ritenendo la **condotta riparatoria non positiva**, né in ordine al contenuto **motivazionale**:
  - Sentenza
  - Decreto
  - Ordinanza
- Appare percorribile la via della **sentenza di proscioglimento predibattimentale (469 c.p.p.)**.

# PROFILI DI CRITICITÀ

## PROVVEDIMENTO DI DINIEGO

- Inoltre, in caso di diniego del beneficio, nella successiva fase processuale:
  - l'imputato può ancora accedere ai **riti alternativi** (sebbene il termine per accedervi coincida con quello di cui all'art. 162 *ter*)?
  - nel giudizio ordinario che si instaura sono **utilizzabili le dichiarazioni** rese dalle parti?
  - vi è una **incompatibilità del Giudice** che si è espresso sul diniego del beneficio (sebbene manchi una norma espressa)?

## CASI DUBBI E QUESTIONI APERTE

- I. Opera la causa estintiva di cui all'art. 162 *ter nelle* ipotesi in cui a pagare il **risarcimento** sia la **società di assicurazione**?
- La Suprema Corte (Cass. pen. sez. IV n. 112/2011) si era già pronunciata sull'art 35 D.Lgs. 274/2000 sostenendo la valorizzazione del dato oggettivo della riparazione con conseguente soddisfacimento della vittima; **gli argomenti appaiono estensibili anche alla nuova norma.**



## CASI DUBBI E QUESTIONI APERTE

2. **In caso di integrale riparazione del danno** nella previsione dell'art. 162 ter c.p., si può ritenere soddisfatta l'intera **pretesa risarcitoria di natura civilistica** in capo alla persona offesa?
- Le sezioni Unite della Suprema Corte in ordine ad analoga questione - con riferimento all'art. 35 d.lgs. 274/2000 - hanno ritenuto la **non coincidenza tra tale forma di riparazione ed il ristoro di danni civili** (Cass. Pen. SS.UU. 33864/2015).
  - Ne consegue che la Parte Civile, dopo che è stata pronunciata l'estinzione del reato, potrà agire liberamente in sede civile, ma non potrà impugnare la Sentenza.

**Segue...**

## CASI DUBBI E QUESTIONI APERTE

**Segue...**

- *Massima: si deve escludere l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per condotte riparatorie sia agli effetti penali che civili ex art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, con valutazione operata allo stato degli atti, senza alcuna istruttoria e con sentenza predibattimentale, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile.*
- **La medesima conclusione sembra potersi estendere all'art. 162 ter c.p.** La soluzione sarebbe confermata dalla scelta del Legislatore di non inserire, nel nuovo istituto, alcuna preclusione per le azioni civili connesse al reato.

## CASI DUBBI E QUESTIONI APERTE

3. La disciplina dell'art. 162 ter c.p. nulla dispone in caso di emissione del **decreto penale di condanna**.
  - L'accesso al beneficio va richiesto con l'**atto di opposizione** al decreto stesso?
  - In tale ipotesi vi sarebbe altresì un obbligo per il Giudice, unitamente alla comunicazione del decreto, di dare **avviso all'imputato** della possibilità di accedere al beneficio ex **art. 460, comma 1, lett. e) c.p.p.**
  - Possibile disparità di trattamento rispetto ad **oblazione** e **messa alla prova** (cfr. Corte Cost. n. 201/2016 in rif. alla MAP).

## CASI DUBBI E QUESTIONI APERTE

4. In caso di **fallimento della condotta riparatoria**:
  - l'imputato può ancora accedere ai **riti alternativi** (sebbene il termine per accedervi coincida con quello di cui all'art. 162 *ter*)?
  - Nel giudizio ordinario che si instaura:
    - sono **utilizzabili le dichiarazioni dell'offeso** rese nell'ambito del procedimento ex art. 162 *ter* c.p.?
    - vi è **incompatibilità del Giudice** che si è espresso negando il beneficio?

## CASI DUBBI E QUESTIONI APERTE

5. **L'omessa audizione della persona offesa** è traducibile in un motivo di impugnazione?  
(probabilmente sì - cfr. art. 464 *quater* c.p.p. per la MAP e art. 606 *lett. b*) c.p.p.)
5. Deve ritenersi consentito al Giudice, nel caso di richiesta di accedere al beneficio, emettere **pronuncia ex art. 129 c.p.p.**? (la norma non è richiamata dal nuovo istituto, diversamente da quanto avviene per la MAP, ex art. 464 *quater* c.p.p.) (probabilmente sì)
6. Vi è la possibilità di assumere **prove non rinviabili** durante il periodo di sospensione a norma dell'art. 162 *ter*? Nessuna disciplina. (probabilmente no)

## CASI DUBBI E QUESTIONI APERTE

### 8. Si può applicare la disciplina al processo dinanzi al GdP?

Cass. Pen. IV, 18410/2018:

*Non è applicabile al giudizio di legittimità la nuova disposizione dell'art. 162 ter c.p., che introduce anche per il procedimenti davanti al Tribunale l'istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie, ricalcando sostanzialmente la normativa già esistente per i procedimenti davanti al Giudice di Pace, dovendo la condotta riparatoria essere valutata dal giudice di merito, sentite le parti. Rispetto alla nuova disposizione, l'art.35 del D.Lgs.n. 274 del 2000 costituisce peraltro normativa speciale già in vigore e, come già detto, correttamente applicata in concreto.*

cfr. anche Cass. SS.UU. 53683/2017 che ha escluso l'estensibilità ai procedimenti avanti al GdP dell'istituto di cui all'art. 131 bis c.p.

## ESTENSIONE DELLA PROCEDIBILITÀ A QUERELA

- Va ricordato che la L. n. 103 del 2017 ha conferito al Governo una apposita **delega** tesa ad **estendere a nuovi reati il regime di procedibilità a querela**.
- Con il Decreto legislativo, 10/04/2018 n° 36, (in vigore dal 9.5.2018) la procedibilità a querela di parte è stata estesa ai reati contro la persona e contro il patrimonio caratterizzati per il **valore privato dell'offesa** o per il loro **modesto valore offensivo**.
- Sono ora **procedibili a querela** i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore a quattro anni (ad eccezione del delitto di violenza privata).

## ESTENSIONE DELLA PROCEDIBILITÀ A QUERELA

### **CODICE PENALE – NUOVI REATI PROCEDIBILI' A QUERELA\*:**

- 612 co. 2 (minaccia aggravata)
- 615 (violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale)
- 617-ter (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche)
- 617-sexies (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche)
- 619 (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni)

Segue...

*\*(salvo che ricorrano specifiche circostanze aggravanti che li rendono procedibili d'ufficio)*



## ESTENSIONE DELLA PROCEDIBILITÀ A QUERELA

*Segue...*

- 620 (rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni)
- 646 (appropriazione indebita) → abrogato il co. 3 → è sempre procedibile a querela (salvo che ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale)

# CASI PRATICI

(TRATTI DA: TRIBUNALE DI TORINO, SEZ. VI PENALE)

## SENTENZA

nei confronti di:

S. [REDACTED] nata a Torino il [REDACTED]  
P. [REDACTED], nato a Torino il [REDACTED]  
entrambi residenti a Torino, via Pomaretto 7/b ed elettivamente domiciliati presso  
l'avv. [REDACTED]  
difesi di fiducia entrambi dall'avv. [REDACTED]

## IMPUTATI

In ordine al delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 610 c.p., perché, in concorso tra loro, alla guida di una FIAT PUNTO, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con violenza consistita nel superare ripetutamente la vettura NISSAN QUASQAI condotta da [REDACTED] e nel tagliarle la strada, costringevano la predetta ad arrestare la marcia.

In Torino il 18.7.13

## MOTIVI DELLA DECISIONE

S [REDACTED] e P [REDACTED] venivano citati a giudizio ex art. 550 e ss. c.p.p. per rispondere del reato descritto nell'imputazione sopra riportata.

Rinviata la prima udienza per la corretta instaurazione del contraddittorio con gli imputati, gli stessi quindi comparivano, così come la persona offesa.

All'udienza 22.3.2018 gli imputati offrivano ciascuno a mezzo assegno bancario l'importo di euro 1500 a titolo di risarcimento a [REDACTED] che accettava l'offerta, pur senza rimettere la querela sporta per il fatto in giudizio.

Si procedeva quindi, su richiesta degli imputati, al giudizio con rito abbreviato.

Ammesso il rito, rese spontanee dichiarazioni di scuse da parte di entrambi gli imputati ed acquisito il fascicolo delle indagini preliminari, le parti concludevano come sopra riportato; all'esito della discussione, veniva emessa sentenza mediante lettura del relativo dispositivo.

Sulla base di quanto ricostruito appare chiaro, ed è pure incontroverso, che nella notte del 18.7.2013 vi fu un diverbio stradale tra gli occupanti della Fiat Punto, P [REDACTED] Massimiliano e la di lui madre S [REDACTED], ispettore capo di Polizia Municipale, in quel momento non in servizio, e [REDACTED] alla guida di un Suv Nissan Qashqai.

La condotta di guida, sempre più pressante, le richieste verbali di fermarsi, sempre più alterate, da parte di due persone, l'esibizione dell'effigie delle forze dell'ordine, intesa dalla destinataria come abuso di autorità, lungi dall'ottenere subito l'effetto sperato, ebbero invece sulla [REDACTED] forse realmente ignara di avere un torto alla guida perché distratta al telefono al momento del lieve urto, un effetto di minaccia e di sopraffazione e le provocarono un timore tale da indurla addirittura a chiamare i carabinieri per sentirsi tutelata e protetta, raccontando loro che era in corso un'aggressione. Se la reazione sia stata eccessiva e sproporzionata, non è dato realmente sapere; di certo, tuttavia, i due odierni imputati non lesinarono atti ripetuti, prolungati e pressanti volti a conseguire il loro preteso diritto, con l'arresto del veicolo antagonista, quando potevano abbandonare l'inseguimento, limitandosi a scattare una fotografia del veicolo per rilevarne la targa ed adire poi le vie legali per il risarcimento dei danni al veicolo.

## RIQUALIFICA- ZIONE DEL FATTO

Deve dunque ritenersi che il comportamento concorsuale di prolungato inseguimento con vari atti minacciosi ed aggressivi, che ottenne l'effetto voluto di arresto del veicolo Nissan, assunse caratteri prevaricatori a partire da una pretesa di giustizia, ed integri pertanto il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 393 c.p., piuttosto che quello contestato ai sensi dell'art. 610 c.p., che è fattispecie residuale ipotizzabile solo ove non ricorra una diversa e più pertinente ipotesi delittuosa (non si tiene in effetti conto, nell'imputazione, che la condotta costrittiva fu attuata dagli imputati per esercitare un preteso diritto, esattamente come previsto nel delitto di ragion fattasi, che dunque meglio si attaglia al caso di specie).

Così definita l'ipotesi delittuosa in giudizio, va subito rilevato come per il reato, procedibile a querela di parte, siano intervenute condotte riparatorie da parte degli imputati che si ritengono del tutto soddisfatti della persona offesa.

## Congruità della riparazione

Per il danno – morale – derivante dalla vicenda, la XXXXXXXXXX, per vero non costituitasi parte civile, ha ricevuto dagli imputati, in fase preliminare al giudizio, *banco iudicis*, la somma di euro 3.000,00, oltre alle scuse dichiarate in udienza alla sua presenza e raccolte a verbale.

Tale condotta, da parte degli imputati, può ritenersi congrua riparazione del danno arrecato e consente gli effetti estintivi, invocati dalla stessa pubblica accusa, di cui all'art. 162 ter c.p., norma processuale con effetti sostanziali di favore applicabile ai processi in corso e dunque anche ai delitti commessi prima della sua entrata in vigore.


**P.Q.M.**

Visti gli artt. 442, 521 co. 1 c.p.p. – 162 ter c.p.,

dichiara non doversi procedere a carico di S. [REDACTED] e P. [REDACTED]  
in ordine al reato di cui all'art. 81 cpv., 110, 393 c.p., così diversamente qualificato il fatto  
di cui all'imputazione, per essere il reato estinto per l'integrale riparazione del danno  
cagionato dal reato.

Torino, il 17 aprile 2018

Il Giudice  
Melania Eugenia Cafiero



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

U. 02/05/18

IL CANCELLIERE

# CASI PRATICI

(TRATTI DA: TRIBUNALE DI TORINO, SEZ. VI PENALE)

## SENTENZA

nei confronti di:

Z [REDACTED] nato a Torino l' [REDACTED], elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia, Avv. [REDACTED] – libero, assente –

## IMPUTATO

Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 595 comma 1 e 3 c.p. perché, pubblicando nel social network facebook, nella bacheca del forum "[REDACTED]" e, così, comunicando con più persone, post dal seguente contenuto "*ora come pagheranno il grande penalista?*", "*quello ha già una moglie giovane che gli costa cinquemila euro al mese, mi sa che non apprezzerà*" offendeva la reputazione di T [REDACTED] e di B [REDACTED] e, pertanto, di più persone, il primo in quanto difensore di persona offesa in procedimenti penali a carico dello stesso Z [REDACTED] (rg nr. [REDACTED] ed rg nr. [REDACTED] mod 21 bis) e B [REDACTED] in quanto moglie del predetto T [REDACTED].  
Con l'aggravante di aver recato l'offesa con un mezzo di pubblicità.



Alla pubblica udienza del 25.10.2017 la persona offesa, T [REDACTED], ha dichiarato la propria disponibilità a rimettere la querela sporta nei confronti dell'odierno imputato in data 21.7.2014, subordinando la remissione al versamento di una somma a titolo risarcitorio da devolvere all'ente Asili notturni Umberto I onlus ed ad una dichiarazione di pubbliche scuse tramite social network "Facebook".

Alla pubblica udienza del 30.11.2017 la difesa dell'imputato, producendo attestazione di richiesta di bonifico all'ente indicato e lettera di scuse inviata alla persona offesa, ha chiesto pronunciarsi sentenza ex art. 162ter, co. 1 c.p..

In data 12.1.2018 è stata, inoltre, depositata in cancelleria documentazione attestante l'avvenuto versamento di € 1.000,00 all'ente indicato dalla persona offesa nonché *screenshot* tratto dal social network "Facebook" attestante dichiarazione pubblica di scuse rivolta alle persone offese.

All'udienza del 18.1.2018, prima dell'apertura del dibattimento, le parti hanno quindi discusso e concluso come sopra riportato. All'esito è stata pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo.

Il reato contestato è procedibile a querela di parte e deve dichiararsi estinto per effetto delle condotte riparatorie del danno cagionato dal reato tenute da Z [REDACTED] prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (nelle modalità indicate dalla stessa persona offesa, T [REDACTED], ai sensi dell'art. 162 ter c.p..



**IDONEITA'  
DELLA  
CONDOTTA  
RIPARATORIA**

In effetti, la pubblicazione su Facebook (non solo nella stessa "discussione" ove era stato pubblicato il messaggio ritenuto diffamatorio nel 2014, ma anche, in modo più plateale ed attuale, nella pagina profilo dell'imputato, visibile a tutti i suoi contatti), di un messaggio di pubbliche e convinte scuse alle persone offese per la dichiarazione pubblicata in passato ed oggetto di imputazione, ha costituito condotta simmetrica e contraria a quella oggetto di reato, elidendo l'offesa alla dignità, all'onorabilità e all'immagine delle persone offese; il danno morale, poi, conseguente alla condotta diffamatoria oggetto di imputazione, è stato inoltre risarcito alle persone offese per equivalente con un non trascurabile indennizzo in denaro, a ristoro del patimento subito, versato, come richiesto dallo stesso T. [REDACTED], ad un ente di beneficenza ([REDACTED] ha dichiarato di non essere interessato, con la moglie, ad alcun pagamento in denaro, ma ha richiesto a titolo riparatorio e di indennizzo morale la devoluzione da parte dell'imputato di una somma in beneficenza ad uno specifico ente ritenuto meritevole, gli Asili Notturni Umberto I).

Le condotte attuate prima del dibattimento, pur in difetto di remissione di querela, meritano la valutazione di congruità ed idoneità ad integrare le condotte riparatorie del danno cagionato del reato previste dall'art. 162 ter c.p., atte agli effetti estintivi del reato.

Non essendo in atti l'evidenza della necessità di una pronuncia assolutoria, ai sensi dell'art. 129, co. 2 c.p.p., va dunque emessa pronuncia predibattimentale ex art. 469 c.p.p. di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta estinzione del reato per condotte riparatorie, accogliendosi le congiunte conclusioni delle parti.

OK

**P.Q.M.**

Visti gli artt 469 cpp, 162ter cp,  
dichiara non doversi procedere nei confronti di Z [REDACTED] in ordine  
al reato a lui ascritto per essere lo stesso estinto per integrale riparazione del danno  
cagionato dal reato.

Torino, 18 gennaio 2018

Il giudice  
Melania Eugenia Cafiero

2-2-2018  
[Faint circular stamp and handwritten notes]

**GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE**

Avv. Matteo FERRIONE